

Municipio

Massagno, 25.01.2021/LCde/FF Ris. Mun. 18.01.2021

Messaggio Municipale n. 2555

Relativo alla modifica dell'art. 6 cpv. 1 del Regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del comune di Massagno

Gentili signore ed Egregi signori, Consiglieri comunali

Con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione la proposta di approvazione della modifica dell'art. 6 cpv. 1 del Regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del comune di Massagno.

1. Premessa:

Il Consiglio comunale di Massagno, in data 8 aprile 2013, ha adottato il Regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del comune di Massagno, dotando quest'ultimo della base legale necessaria e conforme alle allora disposizioni federali e cantonali in merito alla videosorveglianza a scopo di controllo di polizia e dissuasione.

Al Municipio è affidato il compito di organo responsabile della videosorveglianza – la quale implica un'elaborazione di dati personali ai sensi della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali (LPDP) potenzialmente meritevoli di particolare protezione (art. 4 cpv. 2 LPDP) – e che a sua volta ha la facoltà di delegare tramite Ordinanza i sevizi incaricati dei controlli. Con l'approvazione della modifica in oggetto anche l'articolo 7 dell'Ordinanza concernente la video sorveglianza sarà adeguato.

Gli scopi della videosorveglianza consistono nel supporto della polizia nell'esecuzione delle funzioni di pertinenza comunale previste nel diritto speciale comunale, cantonale o federale. Tali funzioni sono, peraltro, richiamate all'art. 107 LOC. Si tratta, ad esempio, di funzioni di polizia locale previste dalla legislazione edilizia, sulla polizia, sulla circolazione stradale, sulla gestione dei rifiuti, ecc.

2. Situazione attuale in merito alla conservazione delle registrazioni L'art. 6 cpv. 1 del Regolamento in oggetto recita:

"Le riprese effettuate dalla videosorveglianza possono essere registrate e conservate il tempo strettamente necessario, in particolare per rilevare eventuali violazioni di legge, al massimo per 100 ore."

Di principio, le videoregistrazioni sono conservate per il tempo strettamente necessario al raggiungimento dello scopo della sorveglianza.

La durata di conservazione è quindi commisurata allo scopo della videosorveglianza stessa.

Una durata di conservazione troppo lunga costituisce una violazione del diritto all'autodeterminazione informativa secondo l'art. 13 cpv. 2 Costituzione federale e aumenta il rischio di un uso abusivo delle registrazioni, mentre una durata di conservazione troppo breve può compromettere lo scopo stesso della misura.

In concreto, la durata di conservazione può variare dalle 24 alle 48 ore, oppure da una o due settimane, eccezionalmente anche più (fino a 100 giorni, vedi DTF 133 I 77), sempreché il Comune la possa giustificare con validi argomenti.

3. Proposta di modifica

Il limite orario odierno corrisponde pressoché a quattro giorni di registrazioni video che, tenuto conto dei tempi necessari agli addetti preposti al controllo di visionare le videoregistrazioni, risulta essere troppo breve per permettere, in caso di necessità, l'esame delle immagini con le conseguenti valutazioni decisionali.

Considerata la situazione generale dei servizi amministrativi di Massagno e del corpo di Polizia Ceresio Nord, si ritiene proporzionale proporre una modifica del tempo di registrazione portandola dalle attuali 100 ore a sette giorni.

Pertanto, il nuovo art. 6 cpv. 1 assumerebbe il seguente tenore:

"Le riprese effettuate dalla videosorveglianza possono essere registrate e conservate il tempo strettamente necessario, in particolare per rilevare eventuali violazioni di legge, al massimo per sette giorni"

4. Conclusioni:

Il limite temporale di 7 giorni contenuto nel nuovo art. 6 cpv. 1 del Regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del comune di Massagno è in linea con le indicazioni dell'incaricato cantonale della protezione dei dati ed il cambiamento non comporta costi aggiuntivi a quelli che già si sostengono per l'utilizzo del software dedicato. Il documento presentato viene sottoposto per approvazione al Consiglio comunale e demandato per esame alla Commissione delle petizioni e pertanto, visto quanto precede siete invitati a voler:

risolvere:

- 1. È approvata modifica dell'art. 6 cpv. 1 del Regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del comune di Massagno
- 2. Il nuovo articolo è così formulato:

"Le riprese effettuate dalla videosorveglianza possono essere registrate e conservate il tempo strettamente necessario, in particolare per rilevare eventuali violazioni di legge, al massimo per sette giorni"

(3.	Il nuovo I	Rego	lament	o entr	a ın ı	vigore	con I	appı	rovazion	e de	lla :	Sezione	degl	ı entı	local	١.

Con ossequi.	
Per il Municipio	
Il Sindaco:	La Segretaria:
arch. Giovanni Bruschetti	Lorenza Capponi



Regolamento concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del comune di Massagno

(08.04.2013)

Art. 1 Basi legali

Gli art. 186 e segg. della Legge organica comunale e la Legge cantonale sulla protezione dei dati del 9 marzo 1987 fungono da base legale del presente Regolamento

Art. 2 Oggetto e scopo

¹ Il presente Regolamento disciplina l'installazione di videocamere sul territorio del Comune di Massagno, rispettivamente il trattamento e la conservazione dei dati personali registrati allo scopo di proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche e il loro esercizio dalle azioni illegali.

² Il Municipio emana una specifica Ordinanza d'esecuzione al presente Regolamento.

Art. 3 Utilizzazione e principi

Il Municipio decide la posa e l'uso di videocamere per il controllo di edifici ed infrastrutture pubbliche nel territorio di Massagno, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di finalità.

Art. 4 Vigilanza e responsabilità

Il Municipio vigila sull'applicazione e sul rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati ed è responsabile nel caso di violazioni delle disposizioni.

Art. 5 Informazione al pubblico

Le aree soggette a videosorveglianza devono essere adequatamente segnalate.

Art. 6 Registrazione

¹ Le riprese effettuate dalla videosorveglianza possono essere registrate e conservate il tempo strettamente necessario, in particolare per rilevare eventuali violazioni di Legge, al massimo per 100 ore.

Art. 6 Registrazione proposta modifica

¹ Le riprese effettuate dalla videosorveglianza possono essere registrate e conservate il tempo strettamente necessario, in particolare per rilevare eventuali violazioni di Legge, al massimo per 7 giorni.

² Se le registrazioni si riferiscono ad un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale possono essere conservate in deroga al precedente capoverso fino alla loro comunicazione alle autorità competenti di cui all'art. 7.

Art. 7 Trasmissione dei dati a terzi

¹ Di principio i dati personali registrati non sono comunicati a terze persone.

Art. 8 Protezione dei dati

¹ Il Municipio nomina tra i funzionari dirigenti uno o più responsabili preposti a prendere tutte le misure necessarie ad evitare l'uso abusivo, la distruzione, la perdita accidentale o dolosa dei dati personali e per il trattamento non consentito o non conforme alle finalità delle registrazioni.

² Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento, fanno stato le norme della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

Art. 9 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte della competente autorità cantonale.

Approvato dal Consiglio comunale in data 08.04.2013. Approvato dal Consiglio di Stato in data 07.06.2013.

² Nel caso di procedimenti civili, amministrativi o penali, è possibile la trasmissione dei dati personali registrati solo su richiesta delle relative e competenti autorità civili amministrative o penali e solo nella misura in cui è necessaria allo svolgimento del procedimento.

³ I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.